



**COMUNE DI
VIGEVANO**
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI
STRADA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 9/07/2010
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 26/04/2012

Articolo 1 L'ARTE DI STRADA

Il Comune di Vigevano riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento. La sua rappresentazione non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni, né all'accesso agli esercizi commerciali limitrofi il luogo dell'esibizione.

Articolo 2 DEFINIZIONE DI ARTISTA DI STRADA (modificato con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per artista di strada si intende colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sotto elencate attività, in modo estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

Le attività sono: suonatore, cantante, cantastorie, giocoliere, saltimbanco, mangiafuoco, fachiro, madonnaro, mimo, clown, ritrattista, burattinaio, astrologo, attore, writer e skater.

Articolo 3 LUOGHI IN CUI PUO' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA' (modificato con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

L'arte di strada può essere esercitata esclusivamente nelle seguenti località:

- All'interno della ZTL in via XX Settembre-Piazza Ducale- Corso Vittorio Emanuele II- via del Popolo- via Roma;
- Solo alla domenica e festivi, nelle località della ZTL allargata;
- Nei parchi e nelle aree a verde;
- All'interno del Cortile del Castello.

Le attività di writer e skater possono svolgersi solamente in aree allo scopo individuate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ARTISTA DI STRADA (sostituito con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

Chi intende esercitare l'arte di strada dovrà darne comunicazione giornaliera all'Amministrazione Comunale presso lo Sportello del Cittadino e al SUAP prima dell'inizio dell'esibizione. Nei giorni e negli orari di chiusura la comunicazione di inizio attività potrà essere compilata e consegnata allo sportello del Comando della Polizia Locale. I suddetti Uffici dovranno essere dotati di appositi moduli prestampati; gli stessi moduli sono resi disponibili sul sito web comunale.

Nella comunicazione, sottoscritta dagli artisti, questi dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- Nome, cognome, data di nascita e residenza;
- attività svolta
- utilizzo di strumenti o strutture

- metri di suolo pubblico occupati
- periodo nel quale si intende esercitare la propria arte
- la zona o le zone in cui avverrà l'esibizione.

A completamento della comunicazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e se dovuta della ricevuta del pagamento della tassa occupazione spazio.

L'esibizione può iniziare subito dopo e non può essere negata se non in presenza di uno dei casi sotto indicati:

1. per lo stesso giorno e per la stessa ora è già stata autorizzata una attività di artista di strada nel raggio di 50 metri;
2. non vi è la materiale disponibilità dell'area per lavori stradali o altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti o manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;
3. costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.

Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività.

Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione

L'autorizzazione per i ritrattisti di strada è disciplinata dall'articolo 5.

Articolo 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER RITRATTISTI

(sostituito con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

La domanda deve contenere oltre ai dati sopra richiesti una dichiarazione d'impegno quale concessione di esporre ritratti di esclusiva e propria produzione ed esecuzione.

Articolo 6

DURATA E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

(modificato con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

L'artista di strada può esibirsi nello stesso luogo per il quale è stato autorizzato, per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive (salvo deroghe esplicitamente richiamate nella autorizzazione e motivate), rispettando così il principio della turnazione e comunque non più di quattro volte nella medesima località in un mese.

In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali.

Per località si intende il luogo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione e l'area di contorno il cui raggio è di cento metri.

Gli orari previsti per le performances sono i seguenti (salvo motivata deroga da parte del dirigente competente):

dalle ore 9,30 alle 22.30 - dal 1 maggio al 30 settembre;

dalle ore 9,30 alle 19.30 - dal 1 ottobre al 30 aprile.

Per i ritrattisti si applicano le disposizioni dell'art.7.

Articolo 7

DURATA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I RITRATTISTI

La concessione di suolo pubblico ha la durata di un anno solare ed è rinnovabile per l'anno successivo su domanda che va presentata entro il 30 novembre.

L'atto di concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

Articolo 8

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE

Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa, né può essere preteso dall'artista.

Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l'ammontare.

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Articolo 9

COMPENSO PER I RITRATTISTI

(modificato con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

La somma del compenso va stabilita prima dell'inizio dell'opera da eseguire.

I ritrattisti e i Caricaturisti, in quanto offrono un servizio valutabile ad opera eseguita, dovranno esporre in uno spazio ben visibile al pubblico un testo in italiano e in due delle seguenti lingue: (spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese) "PAGHERA' SOLO AD OPERA ESEGUITA SE SARA' DI SUA SODDISFAZIONE"

Articolo 10

SPAZIO PER L'ESIBIZIONE

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è soggetta al regime dell'occupazione temporanea di suolo pubblico. Pertanto lo stesso dovrà corrispondere la somma prevista per l'area occupata e la stessa non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 6. L'area massima di ingombro è di 2 mq (mt 1 x mt 2).

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzione fisse. È consentita l'occupazione di spazio nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dello spettacolo.

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l'area dell'esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “Madonnari” essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E’ comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E’ altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Chi esercita l’arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l’incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

L’artista di strada risponde limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, dei danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, da lui causati.

Per l’occupazione dei ritrattisti si applica l’art.11.

Articolo 11

FRUIBILITA’ DELL’AREA CONCESSA PER RITRATTISTI

L’occupazione dello spazio da parte del ritrattista in strada è soggetta al regime dell’occupazione permanente di suolo pubblico. Pertanto lo stesso dovrà corrispondere la somma prevista per l’area occupata. L’area massima di ingombro è di 2 mq (mt 1 x mt 2) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività di Ritrattista. L’occupazione del suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente negli orari previsti dall’autorizzazione.

Il Ritrattista dovrà esercitare soltanto nello spazio assegnato e nella zona concessa. Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altra persona.

Il Ritrattista non potrà attaccare sui muri degli edifici o pareti in genere la pubblicità, ma fare un’esposizione con struttura propria.

Articolo 12

RESPONSABILITA’

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada il quale è sempre e comunque unico responsabile.

Articolo 13

DIVIETO UTILIZZO ANIMALI

L’artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

Articolo 14

ATTIVITA’ VIETATE

Sono vietate tutte quelle attività che non rientrano nell’art.2. E’ vietata l’esposizione e vendita di stampe e quadri. E’ vietato il commercio ambulante. E’ vietato svolgere contemporaneamente due attività. Sono anche vietate le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere soprammobili o simili).

Articolo 15

SANZIONI

(sostituito con delibera n.20 del 26 aprile 2012)

Chiunque esercita l'attività di artista di strada senza la prescritta autorizzazione prevista dagli artt. 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2500 a € 500,00.

Chiunque occupa il suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 del codice della strada.

Chiunque viola le altre disposizioni del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.